

## **ORDINANZA**

sul ricorso 38711-2019 proposto da:  
presso lo studio dell'avvocato ,  
rappresentato e difeso dall'avvocato

**- ricorrente -**

**nonché contro**

**intimato .**

avverso la sentenza n. 3222/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE,  
depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 16/09/2020 dal Consigliere Dott.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

ha proposto ricorso articolato in quattro motivi

avverso la sentenza 31 ottobre 2019, n. 3222/2019, resa dal  
Tribunale di Firenze .

Rimane intimato, senza aver svolto attività difensive in questa  
sede, il .

L'avvocato convenne davanti al Giudice di pace di  
Firenze il , per sentir

dichiarare da lui non dovute le spese condominiali deliberate  
dall'assemblea per il periodo 1 gennaio 2013 -25 marzo 2014,  
relative ad unità immobiliare di sua proprietà e della quale  
aveva tuttavia mantenuto illegittimamente il possesso l'ex  
moglie dell'attore, dopo la separazione coniugale avvenuta nel  
2005. dedusse che solo a seguito del passaggio in  
giudicato della sentenza resa in una controversia instaurata  
con l'ex moglie egli aveva visto riconosciuta

in suo favore la piena proprietà dell'appartamento, del resto  
rilasciato dall'ex coniuge soltanto in data 25 marzo 2014,  
allorché il ricorrente recuperò la disponibilità del bene in via  
esecutiva. Il Tribunale di Firenze, giudice d'appello, ha  
confermato la pronuncia resa in primo grado dal Giudice di  
pace, definendo "incontestato" che l'avvocato fosse  
proprietario esclusivo dell'unità immobiliare compresa nel  
condominio, indipendentemente dal momento in cui ne avesse  
acquistato il possesso.

Il primo motivo di ricorso di deduce la "violazione  
da parte del condominio" degli artt. 101, 112 e 113 c.p.c.,  
1123, 1104, 1023, 1130, 1130 bis, c.c., dell'art. 111 Cost. e  
dell'art. 640 c.p. Il motivo allega che, al contrario di quanto  
affermato dal Tribunale, fino al 25 marzo 2014 il "era solo  
un proprietario apparente" e che le spese dovevano perciò essere addebitate all'occupante  
Agostina  
Zambelli.

Il secondo motivo del ricorso di denuncia la  
violazione degli artt. 156, comma 2 e 3, 167, 359, 161 e 112  
c.p.c., avendo l'appellato Condominio richiesto la conferma  
della "sentenza 1025 resa dal Tribunale di Firenze", senza  
peraltro indicare di quale affermazione della pronuncia di primo  
grado si domandasse la conferma.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 132  
nn. 3 e 4 c.p.c., 360 n. 5, c.p.c., non avendo il Tribunale di

Firenze accolto le richieste istruttorie dell'appellante, in particolare inerenti all'esibizione delle ricevute dei pagamenti delle spese condominiali eseguiti da .

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 92, comma 2, 132 e 350 n. 5 c.p.c., non avendo il Tribunale compensato le spese processuali nonostante "l'assoluta novità della questione".

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

I motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione e si rivelano inammissibili per plurime ragioni. Non è osservato nel primo motivo il precetto contenuto nell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto, nel supporre un *error in iudicando* ex art. 360, comma 1, n. 3, si indicano una moltitudine di disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e del codice penale violate, senza far seguire specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare

Ric. 2019 n. 38711 sez. M2 - ud. 16-09-2020

-3-

in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Tutte le censure si basano su considerazioni rese in forma discorsiva, che propongono una valutazione delle risultanze di causa diversa da quella data nella sentenza impugnata.

Il primo motivo assume a proprio fondamento le vicende e gli esiti del giudizio intercorso tra l'avvocato e la propria ex coniuge , senza adempiere all'onere, imposto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente quale fosse il contenuto delle domande e delle rispettive statuizioni oggetto di qual giudicato *inter alios*, che si vorrebbe opporre alla gestione condominiale.

Le prima censura è inammissibile anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto oggetto di lite in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento. Si è infatti più volte affermato che in materia condominiale, quanto meno con riferimento alle azioni promosse dall'amministratore per la riscossione delle spese condominiali di competenza delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva, sono passivamente legittimati soltanto i rispettivi proprietari effettivi di dette unità, e non anche coloro che possano apparire tale, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino, né sussistendo esigenze di tutela dell'affidamento di un terzo di buona fede nella relazione tra condominio e condomino (Cass. Sez. U, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627). Neppure rileva, ai

fini della legittimazione passiva rispetto alla pretesa

Ric. 2019 n. 38711 sez. M2 - ud. 16-09-2020

-4-

dall'amministratore per la riscossione delle spese condominiali, l'allegazione, su cui insiste il ricorrente, che egli non avesse il possesso reale o di fatto dell'appartamento, in conseguenza della occupazione in atto del bene da parte dell'ex moglie. Ciò evidenzia altresì la non decisività delle deduzioni istruttorie (circa i pagamenti comunque eseguiti dalla ) che il ricorrente lamenta trascurate dal giudice d'appello, deduzioni istruttorie, peraltro, ancora genericamente enunciate, non essendo specificato quando esse fossero state articolate davanti al Giudice di pace, prima della maturazione delle rispettive preclusioni.

La sentenza del Tribunale assume, inoltre, come "incontestato" che l'avvocato fosse il proprietario esclusivo dell'appartamento, e il ricorso non critica specificamente l'erronea applicazione del principio di non contestazione, indicando il contenuto degli atti difensivi del giudizio di merito che confutano l'integrazione di tale "non contestazione".

E' inammissibile il riferimento al vizio denunciabile in forza dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, essendo lo stesso relativo unicamente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il ricorrente non indica, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., alcun "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", da cui esso risulti esistente, né il "come" e il "quando" tale fatto sia stato

Ric. 2019 n. 38711 sez. M2 - ud. 16-09-2020

-5-

oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".

E' inammissibile l'invocazione della violazione dell'art. 112 c.p.c. basata sulla richiesta erronea dell'appellato di conferma della sentenza d'appello (anziché, come scontato, di quella di primo grado), ovvero sulla mancata specificazione della statuizioni della prima sentenza che si vogliano confermate, essendo implicita nella costituzione dell'appellato, priva di gravame incidentale, l'istanza di rigetto dell'appello e perciò di conferma della sentenza di primo grado, e dovendo al più questi riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le sole domande ed eccezioni non accolte, in quanto rimaste assorbite; d'altro canto, la *ratio* del citato art. 112 è quella di garantire il contraddittorio, cioè di impedire che trovino accoglimento domande sulle quali controparte non sia stata in grado di difendersi.

Quanto all'ultimo motivo di ricorso, esso è comunque è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., essendo

uniforme l'orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, 26/04/2019, n. 11329).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese

Ric. 2019 n. 38711 sez. M2 - ud. 16-09-2020

-6-

processuali del giudizio di cassazione, atteso che l'intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2

**Corte di Cassazione - copia non ufficiale**